



LIGURIA

Dipartimento Mercato del Lavoro, Formazione, Artigianato, Politiche Giovanili
Segretario Regionale Responsabile **Claudio DONATINI**

Ammortizzatori covid - Circolare Min. Lavoro n. 8 dell'8.4.2020

NOTE CHIARIMENTI

Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'art.19 del D.L. 18/2020 per tutto il territorio nazionale

- **la circolare** recepisce quanto già chiarito con l'art.41 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto liquidità), stabilendo che la domanda può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020, cosa che vale anche per la cassa in deroga. Relativamente alla procedura di consultazione sindacale, viene ripetuto esattamente quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 19 del D.L. n. 18/2020, e cioè che restano ferme l'informativa, la consultazione sindacale e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. (Ma ricordiamo che la Circolare Inps n. 47/2020, pur riportando anch'essa esattamente il dettato normativo, aggiunge che all'atto della presentazione della domanda non è necessario che sia data comunicazione all'INPS dell'esecuzione degli adempimenti sindacali).

Trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso

- **le Aziende possono sospenderla per beneficiare della cigo con causale covid**, sia ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 9/2020, per tutto il territorio nazionale, la circolare specifica che sono ricomprese anche i trattamenti a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 44 comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015. Viene inoltre specificato che saranno presi in considerazione non solo i trattamenti già autorizzati alla data del 23 febbraio, ma anche i trattamenti in corso di istruttoria le cui sospensioni dall'orario di lavoro o riduzioni di orario siano attivati dalla data del 23 febbraio 2020 e fino alla data del 28 marzo 2020 (data di emanazione della circolare INPS n. 47/2020). Dal punto di vista procedurale l'azienda deve presentare due domande, una per sospendere la cigs in corso, l'altra per richiedere la cigo con causale covid.

La cassa integrazione in deroga,

- **Viene specificato, come già chiarito con la citata circolare Inps n. 47/2020** che possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono accedere alla CIGO con causale covid. Per le aziende plurilocalizzate, definite come quelle aventi unità produttive e/o operative (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda) site in cinque o più regioni o province autonome **le domande dovranno essere corredate dall'accordo sindacale, tranne che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti** (mentre l'Inps, sempre nella circ. 47/2020, per le domande presentate alle Regioni considera esperito l'accordo di cui all'art.22 comma 1 con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all'art.19 comma 1). Dovranno inoltre essere corredate dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario (si evince quindi che la cassa in deroga non può essere utilizzata solo a zero ore ma anche con riduzione oraria) dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail. Inoltre la circolare fornisce una interpretazione estensiva del campo di applicazione della cig in deroga con causale covid, in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali, stabilendo che l'integrazione salariale in deroga può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi. Infine viene ribadito, come del resto previsto dall'art.22 del DL 18/2020, che il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.